

2° Congresso Interregionale delle Sezioni Liguria – Piemonte/Valle d’Aosta – Sardegna
Alghero 28-29 Ottobre 2011



Prospettive dei Dipartimenti di Prevenzione



Dott. Giorgio Carlo Steri
Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Dall'ufficiale sanitario...

L'ufficiale sanitario era il funzionario preposto all'ufficio sanitario di un comune o di più comuni riuniti in consorzio, incaricato del **servizio di vigilanza igienica e profilassi**.

La figura dell'ufficiale sanitario, introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849 è stata soppressa dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le sue funzioni trasferite all'unità sanitaria locale (USL), ora azienda sanitaria locale (ASL), che le esercita attraverso il proprio dipartimento di prevenzione (D.lg. 502/1992).

Secondo il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) l'ufficiale sanitario era un medico, **nominato dal prefetto sulla base di un concorso pubblico** indetto a livello provinciale. Se non era possibile assegnare un ufficiale sanitario al comune, anche in consorzio con altri, per la ridotta popolazione, le condizioni economiche o le difficoltà di comunicazioni con i comuni confinanti, **le funzioni potevano essere temporaneamente affidate al medico condotto**.

Piazza Brembana (BG).



**Domenico Mocchi, medico condotto, si reca dai pazienti in slitta trainata da cavallo.
Veduta del paese innevato sullo sfondo**

LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA

Legge 22 dicembre 1888 n. 5849
(G.U. 24 dicembre 1888, n. 301)

TITOLO II

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini

Art. 22

E' sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:

- **della medicina e chirurgia**
- **della veterinaria**
- **della farmacia**
- **dell'ostetricia.**

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:

- **i droghieri**
- **i profumieri**
- **i colorari**
- **i liquoristi**
- **i confettieri**
- **i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.**

Il R.D. 1265/1934 pose l'ufficiale sanitario **alle dipendenze del sindaco** o del presidente del consorzio e al contempo, in quanto organo periferico dello Stato, **dell'autorità sanitaria provinciale**.

La legge n. 296/1958, istitutiva del Ministero della sanità, lo configurò quale organo periferico del medesimo e il successivo D.P.R. n. 264/1961, precisò che nell'esercizio delle relative funzioni dipendeva direttamente dal medico provinciale. Con il trasferimento delle funzioni statali alle regioni, operato dal D.P.R. n. 4/1972 divenne organo periferico di queste.

Il D.P.R. 264/1961 annoverava tra i **compiti dell'ufficiale sanitario**:

- *la vigilanza sulla salute pubblica e l'adozione di provvedimenti in materia di sanità pubblica;*
- *la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari;*
- *l'assistenza agli organi comunali nell'elaborazione ed esecuzione dei provvedimenti sanitari di competenza;*
- *la ricezione delle denunce di malattia, nei casi previsti dalla legge;*
- *la registrazione dei titoli di abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni ed arti ausiliarie.*

Legge 23 dicembre 1978, n°833

Riforma epocale della sanità in Italia

- Istituzione del Sistema Sanitario Nazionale
- Abolizione delle casse mutue
- Attuazione all'articolo 42 della Costituzione
- Finanziamento attraverso la fiscalità generale
- Uniformità dell'accesso ai servizi sanitari
- Istituto Superiore di Sanità
- Gestione unitaria della tutela della salute
- Rete di Unità sanitarie locali
- Presidi e servizi multizonali di prevenzione



Ministero della Salute
Direzione generale della programmazione sanitaria

**Testo aggiornato del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 recante:
“Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”**

Nel testo sono inserite le modifiche apportate dalle successive disposizioni, da ultimo con il **decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229** recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, e **successivi**.

... ai Dipartimenti di Prevenzione

Art. 7³⁶
Dipartimenti di prevenzione

1. (abrogato)
2. *Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli Istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.*
3. *I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.*

Funzioni del dipartimento di prevenzione

1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:
 - a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
 - b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
 - c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
 - d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
 - e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
 - f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
 - f-bis) tutela della salute nelle attività sportive.** ³⁹

2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronicodegenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.

³⁸ Articolo aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

³⁹ Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 3, lettera s, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254,

Organizzazione del dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore del dipartimento è scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.

2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:
 - a) igiene e sanità pubblica;
 - b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
 - c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - d) sanità animale;
 - e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
 - f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.


Art. 7-bis ³⁷

Dipartimento di prevenzione

1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni del presente articolo e degli articoli *7-ter* e *7-quater*. Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività della unità sanitaria locale, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.

³⁷ Articolo aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.





3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica.

Finalità perseguite mediante:

1. valutazione dei bisogni e identificazione del rischio per la definizione delle priorità di intervento
2. raccordo tra gli obiettivi generali di prevenzione collettiva e le attività di sorveglianza e di controllo
3. programmazione unitaria delle strategie e degli obiettivi di prevenzione collettiva e di sanità pubblica con uno stretto raccordo tra i servizi del Dipartimento per consentire un uso integrato delle risorse ed assicurare efficacia ed efficienza degli interventi
4. adozione di un sistema di valutazione della qualità delle prestazioni
5. promozione di attività di formazione degli operatori sulla base delle priorità di prevenzione collettiva
6. promozione di modelli organizzativi dinamici
7. uniformità operativa nell'espletamento dell'attività di competenza
8. definizione di procedure per le singole attività di servizio e costituzione di un archivio delle procedure
9. raccordo costante con gli Enti territoriali e di gestione presenti sul territorio
10. collaborazione e supporto ai Distretti, all'Ospedale e alle altre strutture aziendali per progetti di prevenzione primaria e secondaria
11. raccordo costante con gli enti titolari di competenze interagenti con le attività di Dipartimento (ARPA, Università, Regione, Ministeri, Istituto Zooprofilattico, ecc)

ascalgiari > dipartimenti > prevenzione

DIPARTIMENTI

Salute mentale
Prevenzione
Igiene e sanità pubblica
Igiene degli alimenti
Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Veterinari
Promozione della Salute
Medicina Legale
Salute e ambiente

Acquisti servizi sanitari
Farmaco

Dipartimento di prevenzione



Il Dipartimento di Prevenzione si articola in:

7 Strutture Complesse

- Servizio Igiene e Sanità pubblica
- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
- Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro
- Servizio di Promozione della Salute
- Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
- Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- Servizio Sanità Animale

2 Strutture Semplici Dipartimentali

- Medicina Legale
- Salute e Ambiente

Sede: "Cittadella della Salute" - padiglione D
Via Romagna 16, Cagliari
Tel. 070 47443918 - 3921
Fax 070 47443872
Direttore: Dott.ssa Silvana Tilocca

Chi siamo	L'Asl informa	Albo pretorio	Servizi sanitari	Dipartimenti	Distretti	Servizi al cittadino	Argomenti
Dipartimento della prevenzione		Dipartimento di chirurgia		Salute mentale e dipendenze		Dipartimento di medicina	
Dipartimento dei servizi							

aslsanluri > dipartimenti > **dipartimento della prevenzione**

DIPARTIMENTI

> Dipartimento della prevenzione

Igiene alimenti di origine animale
Igiene alimenti e della nutrizione
Igiene allevamenti
Igiene e sanità pubblica
Ambiente e salute
Medicina sportiva
Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
Sanità animale

Dipartimento di chirurgia
Salute mentale e dipendenze
Dipartimento di medicina
Dipartimento dei servizi

Dipartimento di prevenzione



Il modello organizzativo del dipartimento prevede otto strutture complesse:

- **Servizio Igiene e sanità pubblica**
- **Servizio Igiene alimenti e nutrizione**
- **Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro**
- **Servizio Sanità animale**
- **Servizio Igiene alimenti origine animale e derivati**
- **Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche**
- **Servizio Ambiente e salute**
- **Servizio Promozione, educazione e comunicazione per la salute**

Direttore

Dr.ssa Pierina Manca

c/o poliambulatorio di Sanluri

via Bologna, 13 - Secondo piano ala C


tel. 070 9359516 fax 070 9359520



Punti di Debolezza



- Pletora dei servizi
- Frammentazione delle competenze
- Carenze di personale laureato e di tecnici
- Aumento della età media degli operatori in servizio
- Gravi carenze nei Servizi Informatici
- Mancanza di un sistema di qualità
- Mancanza della certificazione dell'accREDITamento
- Diminuzione delle risorse disponibili
- Mancata integrazione tra i Servizi e tra Enti
- Mancanza di dotazioni organiche certe
- Mancanza di Laboratori di Sanità Pubblica interni




Prospettive di Cambiamento

- Prevenzione basata sull'evidenza
- Comitato Tecnico Scientifico per la Prevenzione Regionale
- Certificazione dei processi
- Modello organizzativo chiaro e lineare
- Accountability
- Stesura di Report periodici
- Assunzione di personale tecnico e laureato
- Eliminazione attività obsolete



Il Dipartimento di Prevenzione quale Hub della Prevenzione con percorsi interni ed esterni all'Azienda



«Per far fronte a questo cambiamento risultano indispensabili
intelligenze vivaci e studio profondo»

Sandro Cinquetti

